



## CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL  
PIEMONTE

CORTE DEI CONTI



0001327-05/03/2018-SCPIE-T95-P

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale

Al Sig. Sindaco

All'Organo di Revisione

del Comune di Lagnasco (CN)

Via Pec

**Oggetto: Comune di Lagnasco (CN) – Relazione rendiconto 2015 e bilancio di previsione  
2016-2018.**

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 25/2018/PRSE approvata dal collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 1° marzo 2018.

Il Funzionario Preposto

(Nicola Mendozza)





DOC. INTERNO N. 71360895 del 02/03/2018

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Mario ALÌ	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario relatore

**Nell'adunanza del giorno 1 marzo 2018**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibera della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 e sul preventivo degli esercizi 2016-2018;

Visto la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2015, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Lagnasco, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;



Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;  
Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;  
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;  
Udito il relatore, Referendario dott.ssa Alessandra Cucuzza;

### **Premesso in fatto**

In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Lagnasco (CN) in riferimento al Rendiconto 2015, il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale con nota istruttoria prot. 12886 del 20/10/2017. Nella nota si evidenziavano le seguenti criticità:

- mancato rispetto parametro di deficitarietà relativo al rapporto Residui attivi/Accertamento Tit. I-III;
- incongruenza dei dati relativi a "impegni confluiti nel FPV " della gestione di parte corrente e di parte capitale e corrispondenti dati del risultato di amministrazione;
- flussi di cassa ed anticipazione di tesoreria, ammontare della medesima e avvenuta restituzione;
- fondo pluriennale vincolato (gestione di parte capitale, stanziamenti al FPV e corrispondenti vincoli nel risultato di amministrazione);
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione;
- gestione dei residui nell'ambito del riaccertamento ordinario, in particolare dei debiti insussistenti e da reimputare;
- mancato rispetto del Patto di stabilità interno;
- rapporti creditori/debitori con le società partecipate;
- mancato invio del prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza.

Il revisore dei conti del Comune di Lagnasco ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta a questa Corte in data 7 novembre 2017, prot. Cdc n. 13532, fornendo risposta con riferimento ai rilievi sollevati. In particolare l'ente ha chiarito di avere rispettato il parametro di deficitarietà, ha modificato la tabella 1.1.1, relativa alla gestione di competenza di parte corrente e di parte capitale, ha chiarito che l'esatto importo dell'anticipazione di tesoreria utilizzato è stato di € 149.236,21 ed è stato interamente restituito entro il 31.12.2015, ha provveduto a compilare le tabelle 1.2.1 del questionario 2015 (pag. 12 e 13) in relazione alla composizione del risultato di amministrazione, ha riferito, quanto all'attività di contrasto all'evasione tributaria, di non avere allo stato posto in essere specifiche attività perché l'evasione è irrilevante, ha specificato che gli importi riportati nella tabella 1.2.10.5



sono frutto di un errore di battitura e non devono essere valorizzati e che ha ricompilato la tabella 1.2.10.6 relativa alla composizione dei residui, ha prodotto il prospetto relativo alle spese di rappresentanza evidenziando che nell'esercizio 2015 non sono state sostenute.

In relazione al mancato rispetto del patto di stabilità, invece, sono stati necessari ulteriori approfondimenti istruttori, richiesti all'Ente con nota prot. n. 353 del 16/01/2018.

Il Comune di Lagnasco ha risposto con nota pervenuta in data 2 febbraio 2018, prot. Cdc n. 860.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame collegiale e relativa pronuncia di competenza.


### **Considerato in diritto**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

\*\*\* \*\*



de

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Lagnasco, in relazione all'esercizio 2015, ha evidenziato le criticità di seguito esposte.

### **Mancato rispetto del Patto di stabilità**

La Sezione ha evidenziato che dall'esame della tabella 3.3 del questionario risulta che l'Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno. In particolare, rispetto ad un obiettivo programmatico di 67,00 migliaia di euro (coincidente con il saldo obiettivo finale), il saldo finanziario 2015 (entrate finali nette - spese finali nette) è stato di - 174,00 migliaia di euro, con una differenza rispetto all'obiettivo di - 107,00 migliaia di euro. Il revisore, nella nota al questionario, ha riferito che la Giunta nella relazione allegata alla deliberazione della G.C. n. 20 del 31.03.2016 giustificava il mancato conseguimento degli obiettivi del patto con la necessità di portare a termine tre grandi opere pubbliche, pena la perdita dei contributi pubblici già stanziati, specificando altresì che all'Ente non sarebbe stata applicabile la sanzione prevista dall'art. 31 comma 26 lett.a) della L.n. 183/2011 "avendo sfiorato il patto solo ed esclusivamente per realizzare interventi con finanziamenti dell'Unione Europea".

La Sezione ha, pertanto, richiesto all'ente di riferire in merito all'applicazione delle altre sanzioni previste dall'art. 26 citato ed, in particolare, in ordine a:

- impegni spese correnti 2016 raffrontate alla media dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
- ricorso nel 2016 all'indebitamento per investimenti;
- assunzioni di personale nel 2016;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del TUEL.

Il Comune di Lagnasco, con nota a firma del Sindaco, pervenuta a questa Corte in data 2 febbraio 2018, prot. Cdc n. 860, ha riferito che nell'esercizio 2016:

- gli impegni adottati per le spese correnti sono risultati inferiori alla media dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio (Impegni 2016 = E 960.218,35; Media impegni ultimo triennio = E 1.000.545,31);
- l'Ente non ha fatto ricorso ad indebitamento per investimenti;
- l'Ente non ha effettuato alcuna assunzione di personale;
- per quanto riguarda le indennità e i gettoni di presenza agli amministratori di cui all'articolo 82 del TUEL, il loro ammontare alla data del 30.06.2010, risultava pari a 0,00 per espressa volontà degli amministratori stessi. Nell'esercizio 2016 la Giunta Comunale ha stabilito l'indennità da corrispondere al Sindaco nella misura di E 1.000,00 mensili anziché 2.800,00 come stabilito dalla Tab. A allegata al Decreto del Ministero dell'Interno 04.04.2000, n. 119, mentre agli Assessori, per loro espressa rinuncia non è stata corrisposta alcuna indennità.



Pertanto, pur rilevando che l'Ente ha comunicato l'applicazione delle sanzioni applicabili per l'anno 2016, giusta le previsioni di cui all'art. 31 del comma 26 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, modificate dall'art. 7 del DL 24 giugno 2016, n. 113, la Sezione, constatato, comunque, il mancato conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità, invita l'Amministrazione a garantire per gli anni successivi l'osservanza della nuova normativa in materia di saldi di finanza pubblica (normativa che, come noto, subentra alle previsioni di legge, che stabiliscono sanzioni in caso di inadempimento al patto di stabilità interno 2015, nella sua ultima applicazione).

Ciò si traduce nella raccomandazione del rispetto delle previsioni normative fissate dalla Legge 28/12/2015 n. 208 in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ex art. 81, VI co., Cost.", impositive di nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali.


#### **Rapporti creditor/debitori con le società partecipate.**

L'ente, nel questionario, ha risposto negativamente alla domanda relativa all'avvenuta conciliazione dei rapporti creditor e debitori con gli organismi partecipati ai sensi dell'art.11 co.6 lett.j, D.lgs n. 118/2011. A seguito dei chiarimenti richiesti dalla Sezione il Comune di Lagnasco ha riferito che *"le percentuali di partecipazione detenute dal Comune sono inconsistenti (tutte al di sotto dell'1%) tali da non giustificare l'azione"*.

In effetti, dalla delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni n. 22 del 25.9.2017, emerge che l'ente detiene partecipazioni inferiori all'1% in tre società (Azienda cuneese dell'acqua s.p.a., Azienda turistica locale del cuneese Valli alpine e città d'arte s.c.ar.l. e Fingranda s.p.a.).

Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti nella delibera n. 2 del 2016, la verifica dei reciproci debiti e crediti fra l'ente locale e gli organismi, enti o società da quest'ultimo partecipati *"si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali"* ed è, pertanto, funzionale alla realizzazione del principio del consolidamento quale strumento informativo finalizzato a fornire una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'unica entità economica "gruppo", a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

A tal fine, peraltro, dall'esercizio 2017, anche gli enti locali con meno di cinquemila abitanti sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato (art. 233 bis TUEL) e, sempre a decorrere da tale esercizio, per effetto delle modifiche introdotte dal D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze datato 11.8.2017, anche le partecipazioni al di sotto della soglia minima di rilevanza confluiscono nel perimetro del consolidamento, a prescindere da ogni criterio numerico e da ogni soglia di partecipazione, se la società è in house e se gli enti partecipati sono destinatari di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo (cfr. deliberazione Corte dei Conti Piemonte n. 19/2018).



Pertanto, secondo i principi espressi dalla richiamata delibera della Sezione delle autonomie, *"l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011)"* (Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2016.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

#### **P.Q.M.**


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

#### **ACCERTA**

il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015;

la mancata effettuazione della conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati;

#### **INVITA**



l'amministrazione, per quanto attiene il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e pur rilevando che l'Ente ha comunicato l'applicazione delle sanzioni per l'anno 2016, a garantire per gli anni successivi l'osservanza della nuova normativa in materia di saldi di finanza pubblica, di cui alla Legge 28/12/2015 n. 208 impositive di nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità;

l'amministrazione, per quanto attiene alla mancata effettuazione della conciliazione dei rapporti creditori e debitori, ad assumere i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

### DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza;

che la stessa deliberazione sia trasmessa all'Organo di revisione dell'ente.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018.

Il Relatore

Dott. ssa Alessandra Cucuzza



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il .....2...MAR. 2018

Il Direttore della Segreteria

Funz. Nicola Mendoza

